



**Comando Provinciale
Vigili del Fuoco
Caserta
d'intesa con**



**Ordine degli
Ingegneri
di Caserta**



**Ordine degli
Architetti P.P. e C.
di Caserta**



**Collegio dei Periti
Industriali e Periti
Industriali laureati
di Caserta**



**Collegio dei
Geometri
di Caserta**

**IL NUOVO PROFESSIONISTA
ANTINCENDIO**

L'importanza
della formazione
di tecnici e P.A.

relatore
Guido Parisi
Direttore regionale
V.V.F.
Campania

Il significato di formazione

Progressiva acquisizione, attraverso lo studio o l'esperienza, di **competenze** specifiche

tecnico:

Chi è esperto e specializzato in un determinato settore; chi ha una particolare **competenza** in un campo specialistico e tecnologico

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 2012

- tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;
- professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

professionista:

Chi esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di studio qualificato:

Antincendio

Destinato alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi

Ma siamo in Europa



**“La cosa più importante nel mondo è non
tanto dove stiamo,
quanto in che direzione stiamo
andando”
(Oliver Holmes)**

Le professioni intellettuali

Consistono nell'espletamento di attività il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, sia scientifica, che tecnica;

Si caratterizzano per:

- l'autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento;
- la *responsabilità* diretta e personale sul proprio operato.
- L'accesso alle professioni può essere libero, oppure subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale;
- gli Stati stabiliscono, di solito per legge, i requisiti specifici necessari all'esercizio di alcune professioni;
- per consentirne la libera circolazione, l'U.E. ha disciplinato il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri attraverso la direttiva 2005/36/CE del 7/9/2005.

Gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello professionale allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio

Ogni Stato è tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali

Si raccomanda l'esigenza di disciplinarne le modalità e di definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata

Le professioni regolamentate

- Sono quelle il cui esercizio è regolamentato dalla legge, che stabilisce titolo di studio e requisiti (tirocinio, esami di stato) necessari per esercitarle, nonché le regole di deontologia;
- possono essere esercitate soltanto dai soggetti abilitati secondo la normativa relativa alla professione specifica;

La regolamentazione dell'accesso consiste in:

- definizione di un titolo di studio;
- espletamento di un tirocinio o praticantato;
- superamento di un esame valutativo delle **competenze** acquisite (esame di stato) ;
- iscrizione ad un Albo o Collegio professionale.

D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

- Per professionista si intende l'esercente la professione regolamentata;
- Per professione regolamentata si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità

D.P.R. 7 agosto 2012

regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Art. 7 Formazione Continua

.....

- Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria **competenza** professionale
- Entro un anno dovrà essere emanato dai singoli Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali il regolamento che disciplina la materia con l'introduzione dei **crediti formativi**

Perche un tecnico si deve
aggiornare?

Prima per deontologia
professionale

Ora per obbligo di legge

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La giurisprudenza ha lasciato agli Ordini e Collegi professionali **ampia facoltà nel definire le regole deontologiche**, il che comporta anche libertà nel definire ed applicare le relative sanzioni.

Giova ricordare che gli Ordini sono in realtà enti governativi di emanazione del **Ministero della Giustizia** ed hanno l'obbligo di tutelare la qualità dell'operato dei loro iscritti di fronte agli stessi ma soprattutto di fronte alla comunità

IL CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico si sviluppa in più direttrici:

- I rapporti verso se stesso
- I rapporti con la struttura
- I rapporti con i colleghi
- I rapporti con la committenza
- I rapporti con la comunità e territorio

Nei confronti di se stesso

- Diligenza
- Compatibilità con il proprio stato giuridico in coerenza con i doveri professionali
- Rifiuto di assumere incarichi quando non si ha la conoscenza specifica o la potenzialità
- Sottoscrivere solamente quanto si è prodotto personalmente o in forma collegiale avendone definito preventivamente i limiti
- **Obbligatorietà dell'aggiornamento professionale**

LA FORMAZIONE CONTINUA

Un primo obbligo è quello di prevedere una casistica di corsi suddivisi per settore e ad ogni corso assegnare un numero di crediti.

Il professionista dovrà dimostrare di aver partecipato a corsi di formazione o ad altre attività quali pubblicazioni, docenze, collaborazioni scientifiche o altro e aver accumulato periodicamente un numero di crediti pari o superiore al minimo previsto.

Il percorso è lungo, ma si deve partire e fare in fretta.

Dalla ***Dichiarazione di Berlino*** del 25 marzo 2007:

"La ricchezza dell'Europa risiede nella conoscenza e nelle competenze dei suoi cittadini"

Quadro Europeo delle Qualifiche 1/4

(Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 5.9.06)

ESITI DI APPRENDIMENTO:

“è una dichiarazione di ciò che un soggetto in apprendimento sa, comprende, ed è in grado di fare alla fine di un processo di apprendimento; gli esiti di apprendimento sono definiti in termini di **CONOSCENZE, ABILITA' e **COMPETENZE**”**

2/4

CONOSCENZE:

“sono il risultato della assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze costituiscono il corpo di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un ambito di studio o di lavoro. Nel QEQ le CONOSCENZE sono definite come teoriche e/o pratiche”

3/4

ABILITA':

“è la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how (saper fare) per svolgere compiti e risolvere problemi. Nel QEQ le ABILITA' sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano la destrezza manuale e l'utilizzo di metodi, materiali, attrezzature e strumenti)”

COMPETENZA:

“è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Nel QEQ le COMPETENZE sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”

DM 5 agosto 2011

- nuove regole per abilitarsi in materia di sicurezza antincendio ed entrare negli **elenchi ministeriali** (legge 818/1984)

niente più "privilegi" di anzianità, mentre è diventato obbligatorio sia il corso di specializzazione sia le attività periodiche di aggiornamento quinquennale che possono essere considerate alla stregua di una **formazione continua** nell'antincendio.

Requisiti per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

- i professionisti iscritti negli albi professionali
 - ingegneri
 - architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori
 - chimici
 - dottori agronomi
 - dottori forestali
 - geometri
 - geometri laureati
 - periti industriali
 - periti industriali laureati
 - agrotecnici
 - agrotecnici laureati
 - periti agrari
 - periti agrari laureati



Corso di specializzazione

Struttura del corso


- Almeno 120 ore di corso, comprendenti lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e visite formative presso attività soggette a controlli di prevenzione incendi.
- esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti
 - In caso di non superamento della prova di esame è consentito ripetere l'esame solo una volta

AGGIORNAMENTO

Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno

- i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi
- Durata del corso di aggiornamento: 40 ore
- Entro 5 anni dalla data di iscrizione negli elenchi
- Entro 5 anni dalla data di pubblicazione del D.M. 5-8-2011 (26-8-2011 – 26-8-2016)
- In caso di inadempienza , il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento

nel quinquennio



40 ore di aggiornamento

di cui almeno **28 ore** maturate

in corsi della durata singola di
almeno 8 ore

e

12 ore al massimo in seminari della
durata singola non inferiore a 3 ore

Accreditamento formativo

corsi di
specializzazione
autorizzati a livello
nazionale



corsi e seminari di aggiornamento
Autorizzati a livello regionale

Certificazione delle attività formative

Tutte le attività di aggiornamento si debbono concludere con un'attestazione di partecipazione, per cui gli Enti organizzatori hanno il compito di verificare il percorso formativo del singolo professionista con l'aggiornamento acquisito.



Cosa cambia nella P.A. ?

Meno carte più sicurezza

Procedure semplificate
per la prevenzione incendi



Si ma maggiore impegno di tutti

STATO

Imprenditori

Professionisti


Pubblica Amministrazione

nella sicurezza antincendio

- Il nuovo Regolamento di prevenzione incendi ([DPR 151/2011](#))

ha delineato un nuovo ruolo del professionista abilitato, affidando maggiori poteri e quindi maggiori responsabilità

Che cosa c'è nel mezzo?



- Autorizzazioni
- Controlli

“AUTORITA’ ”

- valutazione e gestione del rischio
- Piano d'emergenza
- Strutture pubbliche di soccorso
- Informazione e Formazione

P.A.
Imprenditori
Liberi professionisti



Evoluzione del ruolo del
professionista già inizia negli anni
ottanta

- **Le prime novità negli anni Ottanta**
 - Si introduce il concetto di “*coinvolgimento*” del libero professionista nel percorso autorizzativo che porta alla certificazione di conformità antincendio di una data attività
- **Il professionista deve dichiarare e certificare alcune misure di prevenzione incendi applicate all’attività.**

- La Legge 07 dicembre 1984 n. 818 ha regolamentato in maniera più precisa la figura dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi, prevedendo, in primis, l'obbligatoria autorizzazione ed iscrizione in appositi Albi, tenuti presso il Ministero dell'Interno.

Ulteriore evoluzione della normativa

- Verso la fine degli **anni novanta**, vi è una **ulteriore evoluzione della normativa**(non solo antincendio), che con l'intento di rendere la P.A., più efficiente e rispondente alle esigenze della Società, **introduce nuovi meccanismi che vanno nella direzione di una sempre maggiore collaborazione (coinvolgimento) dei privati (tecnici esterni).**
- **Viene cioè introdotto lo strumento della D.I.A.**

Il D.P.R. 12.01.1998, n. 37

- In particolare **all'art. 3 comma 5**, viene introdotta la possibilità, di **potere iniziare un'attività**(che abbia ottenuto l'approvazione del progetto), **presentando una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato con relative certificazioni** che attestino il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio

- E' questa, **la prima volta che viene ufficialmente accettato che il tecnico libero professionista, si sostituisca al Comando VV.F.**(anche se per un periodo limitato), in quanto persona garante della idoneità dell'attività alla normativa prevenzione incendi (quanto meno che sia rispondente al progetto approvato)
- In altri termini il **tecnico si assume completamente sulle sue spalle la responsabilità di garantire la presenza e l'idoneità delle misure antincendio** necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività

il sopralluogo del tecnico VV.F., ha di fatto una valenza di un “collaudo a vista” delle condizioni generali di sicurezza antincendio, ma non c’è dubbio che la verifica dettagliata delle misure tecniche antincendio viene demandata al professionista.

Negli ultimi dieci anni il **coinvolgimento del tecnico esterno si è accentuato** anche nell'individuazione delle misure di protezione e prevenzione (quanto meno per le attività non normate) poiché può fare ricorso alla **capacità di valutare e gestire il rischio incendio** attraverso la **FSE e SGSA**.

E' superfluo sottolineare, **che di pari passo aumenta anche la responsabilità a carico del professionista antincendio**, con relative **conseguenze anche penali**.

La nuova prevenzione incendi DPR 151/2011



Attività
soggetta



Titolare
attività



Tecnico



Progetto



Esame
progetto



Parere

conformità



Realizzazione
attività



Presentazione
SCIA



Sopralluogo
a campione



Rilascio CPI

Categoria A

La nuova prevenzione incendi DPR 151/2011



**Attività
soggetta**



**Titolare
attività**



Tecnico



Progetto



**Esame
progetto**



**Parere
conformità**



**Realizzazione
attività**



**Presentazione
SCIA**



**Sopralluogo
a campione**



Rilascio CPI

Categoria B

La nuova prevenzione incendi DPR 151/2011



**Attività
soggetta**



**Titolare
attività**



Tecnico



Progetto



**Esame
conformità
progetto**



**Parere
conformità**



**Realizzazione
attività**



**Presentazione
SCIA**




Sopralluogo



Rilascio CPI

Categoria C

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE




Modello formazione evoluta

Consulta Interprofessionale Prevenzione incendi a livello provinciale (CIPI):

Componenti


**Comando
provinciale
V.V.F.**



**Ordini e Collegi
Professionali
provinciali**

**Direzione Regionale
V.V.F.**

Anagrafe formativa





PIANO

FORMAZIONE




PIANIFICAZIONE




REVISIONE



ESECUZIONE



VALUTAZIONE



Efficacia formativa significa :

- Lavorare nel rispetto di procedure accreditate
- Presidiare ciascuna fase del processo formativo
- Perseguire la **qualità** della formazione attraverso opportuni strumenti di VALUTAZIONE

NUCLEI SPECIALISTICI DI ASSISTENZA

Art. 46 D.L.vo 81/08

*Percorsi integrati per lo sviluppo di **competenze gestionali e innovative** attraverso*

- Una metodologia didattica, basata **sull'apprendimento collaborativo** e fortemente centrata sull'alternanza tra attività formative **d'aula** (tradizionale, multimediale e a distanza) e sperimentazioni **sul campo**.
- Un'aggregazione de partecipanti in piccoli gruppi di lavoro chiamati **cantieri**, nei quali si **privilegia il “fare e apprendere insieme”**.

SPERIMENTAZIONE AVVIATA IN UNA STRUTTURA SANITARIA


- I ***cantieri*** sono stati avviati in via sperimentale ed hanno prodotto risultati tangibili e immediatamente “**fruibili**”, nel contesto di una importante struttura sanitaria di Napoli.
- I partecipanti alle attività formative così strutturate hanno potuto apprezzare i ***cantieri*** proprio perché hanno consentito sperimentazioni pratiche e permesso l’analisi e la risoluzione di problematiche reali.

LAVORATO SULLE COMPETENZE

abbiamo modificato il sistema in cui erano inseriti i professionisti facendo leva su:

- Valorizzazione dell'esperienza pregressa;
- Centralità dei soggetti interessati;
- Formazione intesa come processo continuo che è durato un anno.

CRISI ECONOMICA E PROFESSIONALE



*Non pretendiamo che le cose cambino
se continuiamo a farle nello stesso modo.
La crisi è la migliore cosa che possa accadere
a persone e interi paesi perché è proprio la crisi a
portare progresso.*

*La creatività nasce dall'ansia,
come il giorno nasce dalla notte oscura;
è nella crisi che nasce l'inventiva, le scoperte e
le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza
essere superato*

*Chi attribuisce le sue sconfitte e i suoi errori alla crisi,
violenta il proprio talento e rispetta più i problemi che
le soluzioni.*

*La vera crisi è la crisi dell'incompetenza.
Lo sbaglio delle persone e dei paesi è la pigrizia nel
trovare soluzioni.*

*Senza crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è una routine,
una lenta agonia.*

*Senza crisi non ci sono meriti.
E' nella crisi che il meglio di noi affiora,
perché senza crisi qualsiasi vento è carezza.*

*Parlare di crisi è creare movimento;
adagiarsi su di essa vuol dire
esaltare il conformismo.
Invece di questo, lavoriamo duro!
L'unica crisi minacciosa è
la tragedia di non voler lottare per superarla.*

**Albert Einstein
(1879 – 1955)**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**LA PAROLA A VOI
PER LE DOMANDE**